



**Osservazioni e proposte di emendamento del WWF Italia
all'articolo 14 del decreto legge 10 agosto 2023 n. 104
recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti,
in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici
(AS N. 854)**

Articolo 14

*(Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società
concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158)*

Il comma 1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 104/2023 stabilisce che ai dirigenti e dipendenti della Stretto di Messina - SdM SpA non si debbano applicare le disposizioni relative al trattamento economico annuo onnicomprensivo di cui all'art. 11, c. 6 e 7, D.Lgs. n. 175/2016 nel quale viene stabilito un limite di compensi massimi delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche che non può eccedere i 240.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali.

Al comma 1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 104/2023 si stabilisce, altresì, che la SdM SpA possa derogare dalle regole per il reclutamento e la gestione del personale delle società controllate da amministrazione pubbliche di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 175/2016.

Il primo periodo del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge n. 104/2023 stabilisce, poi, che non si applichino le disposizioni di cui all'art. 23-bis del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazione dalla legge n. 214/2011, riguardanti l'individuazione di cinque diverse fasce in cui classificare le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche e il limite massimo di 240.000 euro annui (al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali) del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere.

Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 14 del decreto legge n. 104/2023 stabilisce che ai fini della determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori della SdM SpA, la medesima sia classificata nella prima fascia prevista dal decreto attuativo di cui all'art. 23-bis, comma 1, primo periodo e di cui all'art. 11, comma 6 del D.lgs. 175/2016.

Inoltre, alla fine del secondo periodo del comma 2 dell'art. 14 del decreto legge n. 104/2023 si stabilisce che non si debbano applicare le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto-legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, nel quale viene indicato un tetto dell'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 dalle società pubbliche da destinare ai compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche.

Infine, il comma 3 dell'art. 14 del decreto-legge n. 104/2023 integra l'art. 20, comma 3-undecies, primo periodo del decreto-legge n. 44/2023, convertito dalla legge n. 74/2023, stabilendo che si possa

derogare anche dal limite di 240.000 euro per l'erogazione di trattamenti economici onnicomprensivi che siano sommati al trattamento pensionistico, di cui all'art. 1, comma 489 della legge n. 147/2013.

Ora, in merito alla deroga sul tetto delle retribuzioni massime richiesta in questo caso per la Stretto di Messina SpA (concessionaria interamente pubblica, controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), si deve ricordare che la Corte costituzionale ha affermato la legittimità costituzionale del "tetto" di 240.000 euro lordi annui per gli stipendi dei dirigenti pubblici e anche del divieto di cumulo tra trattamenti pensionistici e retribuzioni, nella sentenza n. 124/2017, depositata il 27 maggio 2017.

La Corte costituzionale ha, dunque, dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sul limite retributivo e sul divieto di cumulo retribuzione-pensione presentati, nel caso specifico, dal Tar Lazio sulla base dei ricorsi di 11 magistrati contabili e 9 giudici del Consiglio di Stato: la norma si applica al personale di tutti i settori della pubblica amministrazione.

Nella pronuncia si afferma che il limite introdotto per la prima volta nel 2011 è assolutamente ragionevole e raccomandato dalla Corte dei Conti perché *"persegue finalità di contenimento e complessiva razionalizzazione della spesa, in una prospettiva di garanzia degli altri interessi generali coinvolti, in presenza di risorse limitate"* e pone anche *"rimedio alle differenziazioni, talvolta prive di una chiara ragion d'essere, fra i trattamenti retributivi delle figure di vertice dell'amministrazione"*. Il limite dei 240.000 euro lordi annui, che corrisponde al compenso del primo presidente della Cassazione, conclude la Corte Costituzionale, *"non è inadeguato, in quanto si raccorda alle funzioni di una carica di rilievo e prestigio indiscussi"*.

Si consideri, poi, che il 6 agosto scorso in una sua dichiarazione all'agenzia ANSA l'amministratore delegato di SdM SpA, Pietro Ciucci, ha precisato che la norma, introdotta nel decreto-legge n. 104/2023, per superare il tetto dei 240.000 euro in busta paga sarebbe inerente *"all'assunzione di ingegneri ed esperti con le massime competenze"* e *"non è rivolta al presidente e all'AD e in generale al Consiglio di amministrazione"* della SdM SpA. Inoltre, Ciucci ha dichiarato che la società assumerà 100 risorse da Anas e Rfi, aziende per le quali il tetto non è previsto. *"In altre parole – ha affermato ancora Ciucci - non ci sarebbe un costo aggiuntivo per la finanza pubblica. È noto che per altre società comparabili dell'area pubblica non si applica il tetto agli stipendi."*

Sta di fatto che con le disposizioni contenute nell'art. 14 del decreto-legge n. 104/2023 si consente a SdM SpA (società in house, interamente pubblica, controllata con una quota del 51% dal Ministero dell'Economia e della Finanze) di assumere 100 esperti derogando dal tetto massimo di 240.000 euro lordi degli stipendi (e dei trattamenti economici onnicomprensivi sommati al trattamento pensionistico ex art. 1, comma 489 della legge n. 147/2013) per i dirigenti di società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche; deroga sinora consentita solo ed esclusivamente alle società pubbliche quotate in borsa e a quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate (ex art. 23-bis del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011).

Si aggiunga, infine, che vale la pena soffermarsi sull'importanza dell'oculatezza della gestione economico-finanziaria di SdM SpA (sin dalla sua origine società interamente pubblica), sino alla sua messa in liquidazione nel 2013, ricordando che (con Pietro Ciucci dal 2002 al 2013 amministratore delegato e commissario della stessa SdM SpA):

- i costi complessivamente capitalizzati dal 2002 al 2013 dalla SdM SpA per progettazioni e monitoraggi sono stati 312,355 milioni di euro, senza però che l'impiego di queste ingenti

risorse abbia portato al perfezionamento dell'iter di approvazione del progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina, completo della VIA positiva che lo doveva corredare;

- in contrasto con le amministrazioni statali la SdM SpA, concessionaria ed ente strumentale di tali amministrazioni, richiese il 14 novembre 2013 un indennizzo al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e al Ministero dell'Economia e Finanze, inviando una nota di riepilogo sui costi del progetto dell'opera per 325,750 milioni di euro. La Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato nella sua Delibera della Corte dei Conti n. 16/2017 ebbe allora a commentare che: *“tale contrasto tra l'ente strumentale e l'amministrazione statale risulta contrario ai principi di proporzionalità, razionalità e buon andamento dell'agire amministrativo”* (pag. 39 della Delibera);
- il 9 ottobre 2009, l'allora commissario di SdM SpA, Pietro Ciucci firmò con il general contractor Eurolink, due accordi transattivi, che di fatto hanno favorito la parte privata (pag. 15 della Delibera della CdC), o, come si osserva più puntualmente nella richiamata delibera n. 16/2017 della Sezione Centrale di Controllo della Corte dei Conti: *“La rimodulazione del diritto di recesso ha prodotto pertanto conseguenze rilevanti essendo concordate condizioni non previste dal contratto originario. Infatti, se il contratto del 2006 non fosse stato modificato dall'accordo transattivo del 2009, la mancata approvazione del progetto definitivo non avrebbe potuto comportare la richiesta di riconoscimento dei notevoli oneri finanziari descritti in favore del contraente generale* (pag. 23 della Delibera).

Tutte vicende, quelle appena richiamate, che dovrebbero portare ad un'estrema cautela, anche nel prossimo futuro, nell'affidamento di risorse pubbliche e della loro gestione a SdM SpA.

Proposta di emendamento:

“All'articolo 14, abrogare i commi da 1 a 3.”

Roma, 11 settembre 2023